



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere

**FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART.26, COMMA 4, LETT. B),
DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO DALLA L. 91/2022**

FAQ

(Aggiornate al 19-08-2022)

001 – Per evitare problemi di funzionalità della piattaforma, quale browser occorre utilizzare?

Per l'accesso alla piattaforma i browser supportati sono Google Chrome, Firefox, EdgeChromium e Safari.

002 – Sono un'impresa appaltatrice, posso registrarmi alla piattaforma per richiedere l'accesso al Fondo?

No, la richiesta di accesso al Fondo può essere presentata **esclusivamente** dai soggetti indicati all'articolo 26, comma 4, del D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022.

003 - Una volta compilata la sezione Anagrafica, il sistema fornisce questo messaggio: "Per procedere al consolidamento della domanda è necessario compilare e confermare i dati della sezione Anagrafica". Quale errore ho commesso?

Il messaggio in oggetto non riferisce un errore (contraddistinto dal colore rosso), ma riferisce un avviso per l'utente: nello specifico, rammenta di inserire nella sezione Anagrafica tutti i dati richiesti e di procedere al loro salvataggio al termine dell'inserimento.

004 - In piattaforma, la voce "ANNO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" arriva fino al 2021. Cosa devo selezionare se l'impresa appaltatrice ha presentato l'offerta nell'anno 2022 o se il termine di presentazione dell'offerta previsto dal bando di gara ricade nell'anno 2022?

L'anno 2022 non è selezionabile poiché, qualora l'offerta sia stata presentata in tale anno o qualora il termine di presentazione dell'offerta previsto dal bando di gara ricada nell'anno 2022, non trova applicazione quanto disposto dall'art.26 del D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022.

005 - La Stazione appaltante è in possesso di un conto di Tesoreria con un codice IBAN ordinario di 27 caratteri, ma in piattaforma, alla voce "Tipologia conto" - opzione "Tesoreria", è possibile indicare solo 7 caratteri. Come può essere inserito l'IBAN completo?

L'opzione "Tesoreria" deve essere selezionata solo in caso di conto di Tesoreria acceso presso la Banca d'Italia e, in tal caso, è sufficiente indicare le ultime 7 cifre del numero di conto corrente. Qualora il conto sia acceso presso un altro istituto bancario, occorre selezionare l'opzione "Bancario": in tal caso, occorre indicare il codice IBAN ordinario di 27 caratteri e il sistema, in automatico, inserirà nella richiesta di accesso al Fondo la seguente dichiarazione: *"La stazione appaltante dichiara di non disporre di un conto di tesoreria sul quale ricevere l'erogazione del contributo"*.

006 - È necessario possedere la firma digitale per presentare della richiesta di accesso al Fondo?

SI. La firma digitale è necessaria per firmare la richiesta di accesso al Fondo, compilata e scaricata dalla piattaforma, da inviare tramite PEC all'indirizzo adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro il 31/08/2022 h 23:59, pena esclusione.

007 - È necessario che la documentazione allegata alla richiesta di accesso al Fondo sia firmata digitalmente?

E' richiesta la firma digitale esclusivamente per la sottoscrizione dell'attestazione dell'entità delle lavorazioni e del prospetto di calcolo del maggiore importo da allegare in formato editabile (excel).

008 - Quale formato di firma digitale è possibile utilizzare?

Per la firma digitale è possibile utilizzare sia il formato CAAdES (file con estensione p7m) sia il formato PAdES (file con estensione pdf).

009 - Esiste un fac simile dell'attestazione del DL-RUP che occorre allegare alla richiesta di accesso al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d), del d.m. n. 241 del 28/07/2022?

SI. Il fac-simile della suddetta attestazione, in formato word, è rinvenibile all'interno della piattaforma, nella "Sezione II - Schede adeguamento prezzi".

010 - Esiste un fac simile del prospetto di calcolo che occorre allegare alla richiesta di accesso al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del d.m. n. 241 del 28/07/2022?

SI. Il fac-simile del suddetto prospetto di calcolo, in formato excel, è rinvenibile all'interno della piattaforma, nella "Sezione II - Schede adeguamento prezzi".

011 - In fase di registrazione è stata indicata una mail errata e il sistema non mi consente di cambiarla. Cosa posso fare?

In via eccezionale, è possibile richiedere la correzione della mail indicata in fase di registrazione inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica adegprezzi26b.dgreg@mit.gov.it con oggetto "errore in fase di registrazione", evidenziando i dati erroneamente inseriti e quelli corretti.

012 - Posso inserire nella piattaforma <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/> le richieste di accesso al Fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi di cui all'art. 1-septies, comma 1, del D.L. 73/2021 e s.m.i., con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2021, non presentate entro i termini previsti rispettivamente dal d.m. 30/09/2021 e dal d.m. 05/04/2022?

No. La piattaforma <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/> è dedicata **esclusivamente** alla presentazione delle richieste di accesso al Fondo adeguamento prezzi ex art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, come previsto dal d.m. n. 241 del 28/07/2022.

013 - Ho necessità di accedere al Fondo ex art. 26 del D.L. 50/22 convertito dalla L. 91/2022 in relazione a più interventi, uno dei quali è finanziato soltanto in parte con fondi del PNRR. Devo fare due richieste separate?

SI. Per gli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a) - ovvero interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR o PNC o in relazione ai quali sono stati nominati Commissari straordinari - occorre far riferimento al decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022 e la

richiesta di accesso al Fondo deve essere presentata tramite la piattaforma raggiungibile al link <https://adeguamentoprezipnrrart26a.mit.gov.it>

Per gli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, **lettera b) - ovvero interventi NON finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR o PNC o in relazione ai quali NON sono stati nominati Commissari straordinari** - occorre far riferimento al decreto ministeriale n. 241 del 28 luglio 2022 e la richiesta di accesso al Fondo deve essere presentata tramite la piattaforma raggiungibile al link <https://adeguamentopreziart26b.mit.gov.it>

014 - Con quali risorse devono essere pagati i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati per i lavori in corso?

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, devono essere corrisposti utilizzando, **in via prioritaria**, le risorse a disposizione della stazione appaltante indicate al medesimo comma, ovvero:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto.

Esclusivamente in caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti, fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono presentare la richiesta di accesso al Fondo ministeriale di cui al n. 241 del 28 luglio 2022, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, **lett. b)**, secondo le modalità ivi indicate.

015 - Qual è il termine per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti?

Le richieste di accesso al Fondo, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, devono essere compilate in piattaforma, firmate digitalmente ed inviate tramite PEC a adeguamentopreziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro il 31/08/2022 h 23:59, pena esclusione.

Per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, la piattaforma sarà attiva dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023.

016 - Ci sarà una proroga del termine di presentazione della richiesta di accesso al Fondo?

Allo stato attuale, la norma non prevede alcuna proroga. Pertanto, le richieste di accesso al Fondo, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, devono essere compilate in piattaforma e presentate con le modalità ivi indicate entro il 31 agosto 2022 h 23:59, pena esclusione.

017 - E' necessario che l'impresa presenti alla Stazione appaltante un'istanza di adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022?

No. L'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 non prevede alcun adempimento in capo all'impresa.

018 - Dopo aver inviato la richiesta di accesso al Fondo, nelle modalità e nei tempi previsti, come è possibile per la stazione appaltante verificare lo stato della pratica?

Non è prevista alcuna comunicazione in merito allo stato delle pratiche in itinere. Con riguardo a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'esito dell'attività istruttoria verrà notificato dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere all'indirizzo PEC della Stazione appaltante indicato nella richiesta di accesso al Fondo.

019 - È possibile presentare la richiesta di accesso al fondo per un intervento per il quale il certificato di regolare esecuzione (o di collaudo) è stato emesso ma non ancora approvato?

SI. In linea con il parere espresso dall'ANAC con la Delibera n. 63 dell'8 febbraio 2022 in merito alla compensazione prezzi di cui all'art. 1-septies del d.l. 73/2021 e s.m.i., è possibile accedere al Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del d.l. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, nei limiti indicati dalla norma, con riguardo agli interventi per i quali non è intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (o di collaudo), ancorchè già emesso.

020 - È possibile delegare più dirigenti/R.U.P. (ciascuno per i propri procedimenti) alla presentazione della richiesta di accesso al Fondo?

NO. Ciascuna stazione appaltante può presentare una sola richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del d.l. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, e, pertanto, il soggetto delegato alla sottoscrizione, in nome e per conto della stazione appaltante, della richiesta di accesso al Fondo deve essere uno soltanto.

021 - Se nel periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022 sono state emessi più S.A.L. in riferimento alla medesima opera, occorre inserire solo l'ultimo SAL in ordine cronologico oppure vanno inseriti tutti i SAL adottati?

Occorre inserire il SAL comprendente tutte le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022.

022 - Nel caso in cui la stazione appaltante abbia individuato un ente terzo quale attuatore dell'intervento, chi deve presentare la richiesta di accesso al Fondo?

La richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del d.l. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 può essere presentata solo dalla Stazione appaltante (come individuate dal medesimo art. 26, comma 4).

023 - Nel prospetto di calcolo è necessario indicare tutte le lavorazioni eseguite nel periodo 01/01/2022 - 31/07/2022 o è sufficiente indicare solo quelle che hanno subito variazioni di prezzo, che quindi concorrono alla determinazione dell'importo richiesto?

Occorre inserire tutte le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022.

024 - Nel caso in cui l'impresa appaltatrice abbia più di una qualificazione con classifiche diverse (che ne configurano l'appartenenza a categorie diverse) quale classifica di qualificazione va indicata? La più alta posseduta o quella afferente i lavori oggetto dell'appalto?

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 241 del 28/07/2022, ciascuna impresa appaltatrice concorre alla distribuzione delle risorse del Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del d.l. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 in relazione alla propria categoria di

appartenenza, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in ragione della classifica di qualificazione posseduta con riguardo ai lavori prevalenti del contratto d'appalto in esame.

025 - L'art 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 fa riferimento ad appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione delle offerte entro il dicembre 2021. È previsto anche un termine iniziale?

NO.

026 - Nella sezione "GESTIONE DOCUMENTALE" della "Scheda adeguamento prezzi" è possibile eliminare i file caricati per sbaglio in fase di istruttoria?

NO. Considerato che nella "Gestione documentale" di ogni Scheda adeguamento vanno caricati esclusivamente i file corretti afferenti l'intervento in esame, in caso di caricamento di un file errato, occorre eliminare l'intera Scheda ed inserirla ex-novo insieme agli allegati corretti.

027 – Considerato che i lavori sono stati aggiudicati sulla base di un ribasso unico percentuale, il SAL ai prezzi contrattuali è stato redatto riportando i prezzi unitari di progetto (elenco prezzi unitari) moltiplicati per i quantitativi delle lavorazioni eseguite; ottenuto l'importo totale al lordo del ribasso d'asta si è poi calcolato, in calce al SAL, il ribasso e quindi l'importo totale al netto del ribasso d'asta. E' necessario impostare nuovamente il suddetto SAL indicando, per ogni lavorazione, il singolo prezzo unitario al netto del ribasso d'asta?

Fermo restando che l'inserimento e la correttezza delle informazioni inserite in piattaforma ai fini della compilazione della richiesta di accesso al Fondo sono di esclusiva responsabilità della Stazione Appaltante, è necessario allegare, come "SAL ai prezzi contrattuali", il SAL comprendente tutti i lavori eseguiti sino al 31/07/2022 determinato applicando i prezzi contrattuali (al netto del ribasso d'asta e dell'IVA), la cui impostazione può essere anche quella indicata nel quesito (*"è stato redatto riportando i prezzi unitari di progetto (elenco prezzi unitari) moltiplicati per i quantitativi delle lavorazioni eseguite. Ottenuto l'importo totale al lordo del ribasso d'asta si è poi calcolato, in calce al SAL, il ribasso e quindi l'importo totale al netto del ribasso d'asta."*).

E' necessario, altresì, allegare, come "SAL con adeguamenti", il SAL comprendente tutti i lavori eseguiti sino al 31/07/2022 adottato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e s.m.i., comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (al netto del ribasso d'asta e dell'IVA), la cui impostazione può essere anche la medesima utilizzata per il "SAL ai prezzi contrattuali".

Per quanto riguarda, invece, il "Prospetto di calcolo del maggior importo" da allegare alla richiesta di accesso al Fondo, si fa presente che tale documento deve essere redatto secondo l'impostazione indicata nel facsimile disponibile in piattaforma nella "Sezione II. Schede adeguamento prezzi" e, pertanto, in esso occorre riportare nelle relative colonne, con riferimento esclusivamente alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022, i prezzi unitari contrattuali ed i prezzi unitari aggiornati ex art. 26, valorizzati in entrambi i casi già al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

028 - L'ambito di applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. è limitato ai contratti pubblici definiti formalmente come "appalti di lavori" o può estendersi anche alle lavorazioni contemplate all'interno di contratti pubblici definiti come "appalti di servizi" o "appalti di forniture"?

Come indicato al comma 1 dell'art. 26 del d.l. 50/2022 e s.m.i., le disposizioni ivi previste si applicano *"in relazione agli appalti pubblici di lavori"*.

029 - Nel caso in cui un prezzo contrattuale non sia stato desunto dal prezziario regionale vigente al momento della gara (es. derivava da un'apposita analisi prezzi o era stato

desunto dal prezzario di un'altra Regione o da un prezzario privato) e non si riscontri un'esatta corrispondenza in termini di declaratoria tra la voce di contratto e quella esistente nel prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022, come occorre procedere?

In considerazione della *ratio* della norma in questione, volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici di lavori, si ritiene che l'aggiornamento dei prezzi previsto dall'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e s.m.i. debba riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto. Pertanto, nel caso in cui il prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022 non dovesse contenere alcune voci di elenco prezzi previste in contratto, queste dovranno essere riformulate aggiornando puntualmente le relative analisi prezzi.

030 - Nel caso in cui il SAL sia stato emesso ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali vigenti al 31/12/2021, è necessario procedere alla sua ri-emissione in base al prezzario regionale aggiornato al 31 luglio 2022?

L'art. 26, comma 3, del d.l. 50/2022 e s.m.i. prevede che si possano emettere SAL incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali vigenti al 31/12/2021 esclusivamente *"nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2"* del medesimo articolo. Considerato che tutti i prezzari regionali sono stati aggiornati ai sensi del citato comma 2, è necessario procedere al conguaglio degli importi riconosciuti all'appaltatore ai sensi del comma 1 del citato articolo 26. In caso di capienza delle risorse finanziarie nella disponibilità della Stazione appaltante, tale conguaglio può essere effettuato in occasione del pagamento dei SAL successivi. Invece, qualora sia necessario accedere al Fondo adeguamento prezzi ex art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022 e s.m.i., è necessario procedere alla tempestiva emissione di un SAL straordinario per il conguaglio, in quanto le richieste di accesso al Fondo in questione, con riferimento a tutte le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022, devono essere presentate entro il 31/08/2022 recando la quantificazione definitiva dei maggiori importi di cui all'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022 e s.m.i..

031 - In caso di lavori realizzati fino al 31/07/2022 ma non ancora contabilizzati e per cui non sia stato emesso il SAL, è possibile accedere al Fondo?

Fermo restando l'obbligatorietà dell'aggiornamento prezzi ex art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022 e s.m.i. per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ai fini dell'accesso al Fondo adeguamento prezzi ex art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022 e s.m.i. con riferimento a tutte le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022, è necessario procedere alla tempestiva emissione di un SAL straordinario in quanto le richieste di accesso al Fondo in questione devono essere presentate entro il 31/08/2022 recando la quantificazione definitiva dei maggiori importi di cui all'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022 e s.m.i..